

ASSOCIAZIONE "FOR A SMILE"

STATUTO



Articolo 1

Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione, senza scopo di lucro, con la denominazione "For a Smile Ente del Terzo Settore (ETS)", siglabile "For a Smile ETS", in seguito "l'associazione".

L'associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore (ETS)" o dell'acronimo "ETS".

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4.

L'associazione ha sede in Torino, Via Bogino n. 9.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'assemblea possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.

L'associazione ha durata illimitata e svolge la propria attività nell'ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 2

Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

Di seguito le attività di interesse generale, i settori di intervento, gli ambiti di attività di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017 di interesse dell'associazione:

Lettera A – Interventi e servizi sociali;

Lettera C – Prestazioni socio – sanitarie;

Lettera D – Educazione, Istruzione, e Formazione Professionale;

Lettera I – Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Lettera T – Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare la sua attività consiste:

- Nell'attuazione di IAA – interventi assistiti con animali (Pet Therapy); educazione cinofila;

addestramento cani per supporto alla disabilità; attività sportive cinotecniche; centro di formazione per la pet therapy; attività volte all'integrazione ed inclusione, anche lavorativa delle persone svantaggiate; organizzazione di eventi volti alla diffusione e conoscenza della pet therapy; escursioni e trekking educativi nella natura; gestione di servizi di assistenza all'infanzia e sostegno alle famiglie effettuati sia a domicilio, sia presso la scuola o altre strutture di accoglienza o enti assimilati; svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;

- Nella promozione di una nuova cultura per l'infanzia contro gli abusi fisici, psichici, sessuali e qualsiasi forma di sfruttamento e schiavitù;
- Nell'attuazione di iniziative, studi e ricerche a difesa dei minori e della famiglia;
- Nell'assistenza economico, sociale, sanitaria rivolta all'infanzia e a persone svantaggiate;
- Nella realizzazione di corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per creare operatori specializzati contro la violenza sui minori, intrafamiliare e via web, e contro qualsiasi forma di schiavitù, disagio, abuso e maltrattamento a danno dei minori;
- Nell'ideazione, la produzione e la gestione di operazioni "direct marketing", di pubbliche relazioni e ufficio stampa con finalità di pubblica utilità sociale;
- Nell'organizzazione e nella realizzazione di incontri, convegni, corsi di formazione, stages, premi, campagne pubblicitarie aventi valenza sociale, con l'obiettivo di valorizzazione, promozione e sostegno delle relazioni familiari, dei bambini e degli adolescenti;
- Nella promozione e nell'attuazione di attività editoriali di divulgazione e monitoraggio di pubblica utilità sociale allo scopo di informare, sensibilizzare, prevenire l'abuso sui minori;
- Nella stipula di convenzioni con organismi europei, Stato, Regione, Province, Comuni, Associazioni, enti "profit" e "no-profit" per incrementare iniziative sociali con l'obiettivo di attuazione degli scopi statutari;
- Nella conservazione e valorizzazione delle attività culturali e dei beni ambientali;
- Nella promozione e diffusione presso il pubblico della conoscenza del patrimonio storico, culturale e artistico;
- Nella beneficenza a persone svantaggiate.

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 3

Adesione ad altri organismi

L'associazione potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed esteri, aventi scopi analoghi,

complementari e comunque connessi ai propri; potrà altresì coordinarsi con altri organismi pubblici e privati, profit e no-profit, con scopo analogo o di livello superiore, su strategie di interventi comuni di solidarietà, di integrazione etnica e tutela dei diritti dei minori adolescenti e tutti i soggetti deboli.

Articolo 4

Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili che potranno divenire di proprietà dell'associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a) Dalle eventuali quote sociali;
- b) Da utili derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) Dai contributi di singoli e di enti pubblici o privati;
da donazioni o da lasciti in generale, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche in relazione ad attività e servizi prestati;
- d) Da ogni altra entrata proveniente dalla gestione del patrimonio;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività aventi tale fine.

Articolo 5

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

- Rendiconto preventivo

Il consiglio direttivo predispone entro il 31 ottobre di ogni anno il rendiconto di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il rendiconto di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.

Il rendiconto di previsione deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

- Rendiconto consuntivo

Al termine dell'esercizio, il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 6

Soci e criteri di ammissione

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Le ammissioni a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro sessanta giorni., il socio altresì ha diritto a presentare ricorso entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica di reiezione. Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di socio onorario e di socio sostenitore alle persone fisiche o giuridiche che, a giudizio del consiglio, ne abbiano acquisito il merito.

I soci sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali, a collaborare con partecipazione attiva per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Tale prestazione sarà rivolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Votare in assemblea, rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale, nel caso di persone giuridiche, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Articolo 8

Cessazione soci

I soci cessano di far parte dell'associazione per recesso o per esclusione. L'esclusione del socio per grave e giusta causa può essere deliberata soltanto dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo e sentito l'interessato.

Il socio che intende recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare; in difetto l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo con conseguente obbligo di pagamento della quota.

I soci in mora nel pagamento della quota per due anni consecutivi decadono automaticamente dall'associazione.

I soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

In caso di morte di un associato, agli eredi di questo non comporterà somma alcuna a titolo di liquidazione o di indennizzo, neppure quale rimborso, anche parziale, delle quote associative e delle donazioni già versate dal defunto.

Articolo 9

Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- 1 L'assemblea dei soci;
- 2 Il Consiglio Direttivo;
- 3 Il Presidente;

- 4 Il collegio dei revisori, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D.Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'assemblea dei soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 10

Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea degli associati è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno e non oltre il mese di aprile, per l'approvazione del rendiconto.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno otto giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata entro otto giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Articolo 11

Compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea deve stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, nominare e revocare i componenti degli organi sociali, nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, approvare il bilancio, deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, deliberare sull'esclusione degli associati, deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 12

Deliberazioni

Tutti gli associati hanno diritto di voto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza o la rappresentanza di almeno la

metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di due fino ad un massimo di dieci membri, eletti dall'assemblea dei soci tra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.

Al consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, da esercitare nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall'assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi, in particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea, predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno tre giorni prima della data di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14

Il Presidente

Il Presidente dell'associazione è anche presidente del consiglio direttivo. Il presidente è eletto dall'assemblea, tra i consiglieri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza dei voti.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

Articolo 15

Organo di controllo

L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'articolo 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

Articolo 16

Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 17

Compensi amministratori e organi di controllo e revisione

Eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e ai revisori sono determinati dall'assemblea dei soci.

Articolo 18

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di

attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Articolo 20

Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere obbligatoriamente il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Articolo 21

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 23

Devoluzione del patrimonio

All'atto dello scioglimento ed estinzione, è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del terzo settore, altre associazioni od organizzazioni operanti in analogo settore, acquisito se obbligatorio per legge il parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.